

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 280

**OGGETTO: Comunicazione ai Lavoratori -Indicazioni per identificazione condizioni di ipersuscettibilità individuale (in ambito emergenza Covid-19)**

L'art. 12, comma 5 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24/04/2020, prevede che il medico competente (MC) debba "*segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy*".

A scopo esemplificativo e non esaustivo, in ragione delle limitate evidenze scientifiche ad oggi disponibili, si possono considerare condizioni di maggior suscettibilità le seguenti condizioni:

- Diabete mellito **scompensato**;
- **Cardiopatie croniche** (ischemiche e aritmiche);
- Insufficienza renale cronica e soggetti sottoposti a emodialisi
- Patologie **respiratorie croniche** con deficit della **funzione respiratoria (enfisema, bronchite cronica, asma bronchiale scompensato)**  
Patologie oncologiche attuali e recenti, soprattutto se **sottoposte a chemio/radioterapia entro 12 mesi**
- Patologie **autoimmunitarie in terapia immunosoppressiva cronica**
- Soggetti sottoposti a trapianto d'organo in terapia immunosoppressiva
- Soggetti sottoposti a terapie cortisoniche croniche

**Immunodeficienze acquisite o congenite Gravidanza (sebbene i dati preliminari non segnalino particolari problematiche relative al passaggio del virus al feto, non esistono ancora casistiche consolidate e riferite a tutti i periodi della gravidanza)**

**Lo status di invalido civile non costituisce in assoluto causa di fragilità, ma rende sicuramente necessaria una valutazione specifica.**

Ciò premesso **il Medico Competente rimane a disposizione dei Lavoratori**, nel caso questi ritengano opportuno :

-richiedere visita medica straordinaria ai sensi DLgs 81/08-art.41-comma 2-lettera c

-segnalare situazioni di fragilità o patologia che potrebbero controindicare la prosecuzione dell'attività lavorativa nella contingente situazione di emergenza e, in caso di prosecuzione del lavoro, rendere comunque necessaria l'applicazione di massime misure di tutela da parte dell'azienda.

In quest'ultimo caso, per ridurre al minimo gli spostamenti delle persone e le occasioni di possibile contagio, il lavoratore potrà contattarmi al numero **348-2682022** o **inoltrare, una mail all'indirizzo [drcastiglioni@libero.it](mailto:drcastiglioni@libero.it)** allegando la documentazione sanitaria attestante le patologie da cui è affetto; il sottoscritto esaminerà la documentazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, contatterà il lavoratore e l'azienda indicando le misure da adottare nel caso specifico.

**Si raccomanda in ogni caso a tutti i Lavoratori che non abbiano già sospeso precauzionalmente l'attività lavorativa nell'attuale situazione emergenziale, qualora si considerino in situazioni di particolare "fragilità" e/o siano affetti da patologie attuali o pregresse che richiedano l'isolamento domiciliare a scopo precauzionale, di segnalare tale stato al proprio Medico Curante, il quale, fatte le dovute valutazioni del caso, potrebbe disporre certificazione utile alla sospensione precauzionale dell'attività lavorativa.**

**Segnalo a tal proposito l'utilità di un confronto da parte del lavoratore con il proprio medico curante per valutare la possibilità di richiesta di sospensione temporanea precauzionale del lavoro ai sensi dell'art.74 del decreto del 19 maggio 2020 prevista fino al 31 luglio 2020 per i soggetti portatori di disabilità grave, handicap lieve, immunodepressione, esiti patologie oncologiche o con terapie salvavita in atto.**

**Dott. ANDREA CASTIGLIONI**  
**MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA MEDICINA DEL LAVORO**  
**O. M. Genova N 11741**